

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

“CONCESSIONI IDRICHE”

REIEZIONE DI ISTANZA DI RICERCA IDRICA
AI SENSI DELL'ART. 96 DEL REGIO DECRETO 11/12/1933 N. 1775

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455 convertito con legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n.878 (*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche*) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** in particolare l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone, per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il Decreto del Dirigente delegato *pro tempore* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito all'Avv. Francesca Spedale l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 “Concessioni Idriche”;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 2215 del 22/12/2025 di proroga all'Avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 “Concessioni Idriche” per ulteriori tre mesi dal 1°



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

gennaio 2026 al 31 marzo 2026;

- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 489 del 24/03/2026 di proroga all'Avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche" per ulteriori tre mesi dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2026;
- VISTA** la nota prot. n. 24933 del 04/07/2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato il Dirigente del Servizio 2 alla sottoscrizione dei decreti relativi al rilascio delle concessioni idriche;
- VISTA** la nota prot. n.14556 del 02/04/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2 le deleghe di cui alle note prot. n. 24933 del 04/07/2025 e prot. n. 551 del 09/01/2026;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12/08/2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTA** la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone al secondo periodo che "*Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.*";
- VISTO** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n.1285 (*Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*);
- VISTI** in particolare gli articoli 95 e 96 e l'articolo 102;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTO** in particolare l'art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, oltre alle "zone di tutela assoluta", disciplina "zone di rispetto" con una estensione, in assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione; "zone di protezione" che devono essere delimitate secondo le indicazioni delle Regioni e che prevede, infine che "*ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano*", le Regioni e le Province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le "zone di riserva";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 dell'11 marzo 1968, (Norme delegate previste dall'art. 5 della legge n. 129 del 04/02/1963 – Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione) che, all'articolo 3 stabilisce una durata di anni 25 per i vincoli delle risorse e delle riserve idriche;
- VISTO** il D.P. n. 167 del 20 aprile 2012 di approvazione del Piano Regolatore Generale degli



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Acquedotti della Regione Siciliana, che ha istituito il vincolo delle risorse e delle riserve idriche in favore dei Comuni dell'Isola, anche allo scopo di salvaguardare l'integrità del patrimonio idrico della Regione stessa;

VISTO l'Atto di indirizzo prot. n. 10276 del 05/08/2020 dell'Autorità di Bacino in materia di vincoli delle risorse e delle riserve idriche, in favore dei comuni dell'Isola, già approvati con Decreto del Presidente della Regione D.P. n. 167 del 20 aprile 2012, alla luce del quale i suddetti vincoli permangono vigenti fino al 2037 con possibilità di proroga venticinquennale;

CONSIDERATO che l'art. 5 del citato Decreto Presidenziale n. 167 del 20/04/2012, nelle more delle proposte e degli studi idrogeologici, ha improntato l'individuazione delle zone di protezione e di riserva di cui all'art. 94, D.Lgs. n. 152/2006 a criteri geometrici;

CONSIDERATO che nelle zone di protezione, come delimitate nel vigente P.R.G.A., nel rispetto del richiamato art. 94 e dell'art. 102 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, non è possibile consentire ricerche idriche ai sensi dell'art. 95 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, risultando vincolate anche le acque sotterranee *“non ancora utilizzate per l'uso umano”*;

CONSIDERATO che l'art. 6 del citato D.P. n. 167/2012 fa salve solo e unicamente *“tutte le altre utilizzazioni in atto esercitate nelle predette zone, oggetto di concessione o in fase di istruttoria purché non interferiscano con le utilizzazioni potabili oggetto del presente decreto e salvo diverso avviso da parte dell'Amministrazione concedente”*;

CONSIDERATO che l'art. 96 del citato Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, nel combinato disposto con le norme che disciplinano le competenze dei Dipartimenti Regionali, prevede che qualora l'Ufficio del Genio Civile riconosca inammissibile una domanda di ricerca idrica perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, a questo Dipartimento che può senz'altro respingerla;

VISTA la nota prot. n. 27353 del 03/03/2026 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha comunicato che

- con istanza acquisita al prot. n. 146408 del 30/12/2025 dell'Ufficio del Genio Civile di Enna la Ditta STC Gerace S.R.L. Società Agricola (P.IVA 01318550868) ha richiesto l'autorizzazione ad eseguire nel proprio fondo (part. 178 del fog. 246, in c/da Bubudello, Comune di Enna) ricerche idriche sotterranee finalizzate a scopo irriguo;
- ha comunicato che *“da riscontri eseguiti, la zona interessata dalla richiesta di che trattasi ricade all'interno dell'area di riserva e di protezione stabiliti dal D.A. n.130 del 26/05/2006 e successivo D.P.R. n.167 del 21/04/2012, riguardanti la approvazione dei vincoli delle risorse idropotabili destinate al P.R.G.A. e, nel caso specifico, quelle riferite alla “Sorgente Gerbinello – codificata 19CL00G0004S0001”, non in esercizio, destinata all'alimentazione dell'acquedotto “Gerace – Geracello”, del Comune di Caltanissetta, ove non è possibile consentire nuove ricerche idriche ai sensi*



dell' art. 95 del T.U. n.1775/1933 e s.m.i.”

- ha riscontrato che la zona interessata dalla richiesta di che trattasi ricade all'interno dell'area di riserva e di protezione stabiliti dal D.A. n. 130 del 26/05/2006 e successivo D.P.R. n. 167 del 21/04/2012, riguardanti l'approvazione dei vincoli delle risorse idropotabili destinate al P.R.G.A. e, nel caso specifico, quelle riferite alla “*Sorgente Sciolabino – codificata 19CL00G0004S0004*”, in atto non in esercizio, destinata all'alimentazione dell'acquedotto “Gerace – Geracello”, del Comune di Caltanissetta, unitamente alle Sorgenti “*Oro, Tesoro e Pioppo*”, ove non è possibile consentire nuove ricerche idriche ai sensi dell' art. 95 del T.U. n.1775/1933 e s.m.i., esprimendo quindi parere che la succitata richiesta debba essere respinta;
- ha trasmesso gli atti allo scrivente Ufficio proponendo il rigetto dell'istanza ex art 96, R.D. n.1775/1933, per la riscontrata incompatibilità con i vigenti vincoli imposti.

VISTA l'istanza e i documenti come trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Enna;

PRESO ATTO in merito che la relazione geologica prodotta dall'istante e allegata alla citata nota prot. 27353/2026, riguardo ad eventuali fenomeni di interferenza con fonti idriche vincolate al consumo umano dal vigente P.R.G.A. non fa alcun riferimento alla Sorgente Gerbinello suddetta, ma solo alla Sorgente Tesoro - rispetto alla quale si legge che “*Si escludono, inoltre, fenomeni di interferenza con la sorgente Tesoro, fonte idrica vincolata per il consumo umano dal vigente P.R.G.A. in favore del Comune di Caltanissetta, così come individuata dall'art. 5 del D.P.R.S. n. 167 del 20/04/2012, la quale risulta posta a circa 1.150 metri dalla perforazione di progetto.*” – risultando, pertanto, non esaustiva nell'analisi dei vincoli e delle eventuali interferenze.

CONSIDERATO che l'art. 6 del citato D.P. n. 167/2012 fa salve solo e unicamente “*tutte le altre utilizzazioni in atto esercitate nelle predette zone, oggetto di concessione o in fase di istruttoria*” e ciò a condizione che “*non interferiscano con le utilizzazioni potabili oggetto del presente decreto e salvo diverso avviso da parte dell'Amministrazione concedente*”; quindi, alla luce della norma da ultimo richiamata, per potere consentire l'utilizzazione della risorsa in zona vincolata, occorrono congiuntamente due condizioni: la titolarità di una concessione o quanto meno di una pratica concessoria già in fase istruttoria al momento dell'adozione del D.P. n. 167/2012 e, contestualmente, che la richiesta non interferisca con l'utilizzazione potabile;

RILEVATO che, da quanto sopra esposto si evince che, nella fattispecie in esame, non vi è spazio giuridico per ritenere superabile il vincolo, rimanendo le acque sotterranee vincolate al soddisfacimento di un uso pubblico (approvvigionamento idropotabile dei Comuni), con conseguente preclusione dell'attività di ricerca di cui all'art. 95, R.D. n. 1775/1933 da parte di altri soggetti;

RITENUTO quindi di dovere fare proprie le risultanze comunicate con il parere del Ufficio del Genio Civile di Enna e, conseguentemente, di dovere confermare le ragioni di



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

pubblico interesse ostative al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTA la nota prot. 21804 del 26/05/2026 con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n.7/2019;

PRESO ATTO che nessuna osservazione è pervenuta entro il termine ivi stabilito di 10 giorni;

RITENUTO di dovere procedere ai sensi dell'art. 96 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775;

D E C R E T A

- Art. 1** Per i motivi sopra esposti, che devono qui intendersi ripetuti e trascritti, è respinta l'istanza con la quale Ditta STC Gerace S.R.L. Società Agricola (P.IVA 01318550868) ha chiesto, ai sensi dell'art. 95 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, l'autorizzazione a ricercare acque sotterranee nel terreno censito al catasto alla part. 178 del fg. 246, in contrada Bubudello del Comune di Enna.
- Art. 2** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015, n. 9.
- Art. 3** Il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Enna" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati.
- Art. 4** Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Dott.ssa Caterina Saeli)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
(Avv. Francesca Spedale)